

**Sentenza:** n. 165 dell'11 giugno 2014

**Materia:** Commercio; Tutela della concorrenza.

**Parametri invocati:** artt. 41 e 117, secondo comma, lettere e) ed m) della Costituzione.

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei Ministri

**Oggetto:** legge della Regione Toscana 28 settembre 2012, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di commercio per l'attuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1. Modifiche alla legge regionale n. 28 del 2005 e alla legge regionale n. 1 del 2005) – artt. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 39 e 41;

legge della Regione Toscana 5 aprile 2013, n. 13 (Disposizioni in materia di commercio in sede fissa e di distribuzione di carburanti. Modifiche alla legge regionale n. 28 del 2005 e alla legge regionale n. 52 del 2012) – artt. 2, 3, 5, comma 2, 6, 16 e 18.

**Esito:**

- 1) illegittimità costituzionale degli artt. **13, 14, 15, 16, 17, 18 e 20** della **l.r. 52/2012** e degli artt. **2, 5, comma 2, 6, 16 e 18** della **l.r. 13/2013**;
- 2) illegittimità costituzionale dell'art. **12** della **l.r. 52/2012**, nella parte in cui, modificando l'art. 18, comma 1, della **l.r. 28/2005** (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazioni di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti), stabilisce che l'autorizzazione sia rilasciata dallo sportello unico per le unità *produttive* «secondo le condizioni e le procedure di cui agli articoli da 18-ter a 18-octies»;
- 3) estinzione del processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. **39 e 41** della **l.r. 52/2012**;
- 4) inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. **11, 12**, nella parte residua, e **19** della **l.r. 52/2012**, nonché **dell'art. 3** della **l.r. 13/2013**.

**Estensore nota:** Claudia Prina Racchetto

**Sintesi:**

Con la sentenza in esame la Corte costituzionale si è pronunciata su due ricorsi presentati dal Presidente del Consiglio dei ministri avverso alcune norme di due leggi della Regione Toscana intervenute a modificare il Codice del Commercio. La Corte ha disposto la riunione dei due giudizi in considerazione della omogeneità e della connessione delle questioni sollevate nei due ricorsi. La prima delle due leggi impugnate è stata la **l.r. 52/2012** con cui il Codice del Commercio è stato adeguato alla normativa statale sulla istituzione del SUAP e con cui sono state inserite alcune novità di disciplina legate alle disposizioni di cui all'art. 31, comma 2, del d.l. 201/2011 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della l. 214/2012, che ha abolito i regimi autorizzatori e sancito il principio della libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali, facendo salve le specifiche esigenze attinenti alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali, nonché

all'art.1, comma 4, del d.l.1/2012 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della l.27/2012. In dettaglio sono stati impugnati gli artt. **11, 12 e 19** della **l.r. 52/2012**, ritenendosi che essi là dove stabiliscono che l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita delle medie e grandi strutture di vendita e dei centri commerciali siano soggetti ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio, violino, in primo luogo, l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., rendendo più difficoltosi l'avvio e le modificazioni all'esercizio di attività commerciali e imponendo ostacoli all'ingresso di nuovi operatori sul mercato, così da porsi in contrasto con la disciplina, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, in materia di tutela della concorrenza. In particolare, sussisterebbe contrasto con quanto stabilito dall'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e dall'art. 31, comma 2, del citato d.l. 201/2011. A giudizio del ricorrente sussisterebbe, inoltre, contrasto con quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera b), del citato d.l. 1/2012, secondo cui sono contrarie al principio di libera concorrenza, stabilito dal Trattato sull'Unione europea, le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati e non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico, che pongono limiti non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche dichiarate e che, in particolare, impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove attività economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici. Inoltre, il ricorrente ha ritenuto che le citate disposizioni violino anche l'art. 41 Cost., in quanto imporrebbero ostacoli sproporzionati alla libera iniziativa economica, e l'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., in quanto, limitando il principio di liberalizzazione del commercio, comprimerebbero i livelli essenziali delle prestazioni in materia di diritti civili e sociali. La violazione degli artt. 41 e 117, secondo comma, lettera e), Cost. è stata lamentata dal ricorrente anche rispetto agli artt. **13, 14, 15 e 16** (che introducono rispettivamente gli artt. 18-ter, 18-quater, 18-quinquies, 18-sexies nella l.r.28/2005), là dove stabiliscono una procedura per il rilascio dell'autorizzazione alle grandi strutture di vendita particolarmente complessa e onerosa, sia per la copiosità dei documenti richiesti sia per la pluralità delle fasi procedurali, con il coinvolgimento di vari enti locali. Le medesime violazioni sono state lamentate anche rispetto agli artt. **17 e 18** (che inseriscono rispettivamente gli artt. 18-septies e 18-octies nella l.r.28/2005), in quanto prevedono molteplici requisiti obbligatori per l'autorizzazione all'esercizio di grandi strutture di vendita, nonché contro **l'art. 20** (che introduce l'art. 19-quinquies nella l.r. 28/2005) in quanto, di fatto, stabilisce distanze minime tra esercizi commerciali. La violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. è stata, infine, lamentata, in relazione agli artt. **39 e 41** che, rispettivamente, sostituiscono gli artt. 54 e 56 della l.r. 28/2005, in quanto in entrambi i casi vengono posti vincoli sproporzionati rispetto alla finalità perseguita: la prima disposizione, infatti, prevede la presenza di impianti fotovoltaici o capacità complessive dei serbatoi per gli impianti di distribuzione dei carburanti e la seconda limita l'esercizio della vendita al dettaglio, presso gli impianti di distribuzione del carburante, ad una superficie non superiore a quella degli esercizi di vicinato.

Dopo la proposizione del ricorso avverso le sopra citate disposizioni della l.r. 52/2012, la Regione Toscana ha modificato ulteriormente il Codice del commercio con la **l.r. 13/2013**. Poiché tali modifiche sono state ritenute solo parzialmente soddisfattive delle doglianze statali, il Presidente del Consiglio dei ministri ha ritenuto opportuno impugnare gli **artt. 2, 3, 5, comma 2, 6, 16 e 18**, per violazione degli artt. 41, 117, primo e secondo comma, lettere e), l) ed m), della Costituzione. L'art. **2** della **l.r. 13/2013**, che sostituisce l'art. 18-septies della l.r.28/2005, operando una distinzione tra le grandi strutture di vendita a seconda che abbiano una superficie minore o maggiore di quattromila metri quadri e introducendo prescrizioni che subordinano il rilascio dell'autorizzazione commerciale al possesso di numerosi requisiti obbligatori estranei all'attività del commercio, in contrasto con quanto stabilito dall'art. 31, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, violerebbe sia l'art. 41

Cost., in quanto porrebbe ostacoli discriminatori e sproporzionati alla libera intrapresa economica, sia l'art. 117, primo comma, Cost., in quanto ostacolerebbe la formazione di un mercato unico europeo, sia ancora l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in quanto discriminerebbe in modo ingiustificato e sproporzionato tra grandi strutture di vendita aventi superficie inferiore o superiore a quattromila metri quadrati e tra operatori toscani e operatori di altre Regioni, così limitando la concorrenza. **L'art. 3 della l.r. 13/ 2013**, che modifica l'art. 19 della l.r.28/2005, stabilisce, invece, che le strutture di vendita di un centro commerciale sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal SUAP secondo le procedure stabilite per le medie e grandi strutture di vendita, prevedendo che debba presentarsi la SCIA solo per l'ipotesi di modifica del settore merceologico. Tale disposizione violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in quanto introdurrebbe previsioni contrastanti con il principio di semplificazione amministrativa di cui all'art. 19 della legge n. 241 del 1990, in base al quale ogni atto di autorizzazione e licenza per l'esercizio di un'attività commerciale o imprenditoriale è sostituito dalla SCIA, e di cui all'art. 31 del d.l. n. 201 del 2011, che ha abolito i regimi autorizzativi espressi, con la sola esclusione di quelli posti a tutela degli interessi pubblici più sensibili indicati nella direttiva 2006/123/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno), attuata nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno). In questo modo, infatti, sono stati stabiliti limiti validi per i soli operatori locali con loro conseguente svantaggio concorrenziale. Sarebbe altresì violato l'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., in quanto la norma impugnata introdurrebbe previsioni contrastanti con il principio di semplificazione amministrativa di cui all'art. 19 della legge n. 241 del 1990 e all'art. 31 del d.l. n. 201 del 2011, che costituisce un livello essenziale di prestazioni concernenti diritti civili e sociali. **L'art. 5, comma 2, della l.r. 13/2013**, che modifica l'art. 19-*quater* della l.r. 28/2005, là dove obbliga gli esercizi commerciali di vendita in "outlet", a esporre il solo prezzo finale di vendita, violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in quanto ostacolerebbe la concorrenza limitando la possibilità di confronto tra prezzi, e l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in quanto inciderebbe sui principi di trasparenza dei prezzi e sulla tutela del consumatore, quale disciplinata dall'art. 2, comma 2, lettera c), e dalla Parte II, Titolo II, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229), attinente alla materia del diritto civile riservata alla competenza esclusiva dello Stato. **L'art. 6 della l.r. 13/ 2013**, che modifica l'art. 19-*quinqies*, introdotto nella l.r.28/2005 dall'art. 20 della l.r.52/2012, là dove stabilisce limitazioni concernenti le distanze tra esercizi commerciali, violerebbe sia l'art. 41 Cost., in quanto determinerebbe restrizioni in contrasto con l'art. 1 del d.l. 1/2012, convertito dalla legge 27/2012, che ha recepito le prescrizioni della direttiva 2006/123/CE, sia l'art. 117, primo comma, Cost., in quanto introdurrebbe limitazioni in contrasto con l'art. 1 del d.l. 1/2012, convertito dalla legge 27/2012, che ha recepito le prescrizioni dalla direttiva 2006/123/CE, sia ancora l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in quanto introdurrebbe obblighi in contrasto con l'art. 1 del d.l.1/ 2012, convertito dalla legge 27/ 2012, che ha recepito le prescrizioni della citata direttiva 2006/123/CE. **L'art. 16 della l.r.13/2013**, che sostituisce l'art. 54-bis, comma 1, della l.r. 28/2005, condizionando alla presenza di una adeguata sorveglianza la possibilità di installare impianti di distribuzione del carburante dotati esclusivamente di apparecchiature "self-service" con prepagamento senza la presenza del gestore, si porrebbe in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in quanto, attribuendo ai soli operatori toscani maggiori oneri, economici e organizzativi, contrastanti con l'obiettivo di liberalizzazione contenuto nell'art. 28, comma 7, del d.l. 98/2011 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato e integrato dall'art. 18, comma 1, del d.l.1/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 27/2012, lederebbe il principio di parità concorrenziale. Infine, **l'art. 18 della l.r. 13/2013**, che sostituisce l'art. 84, comma 3, della l.r.28/2005, prescrivendo il funzionamento contestuale della modalità "servito" e della modalità "self-service" durante l'orario di apertura dell'impianto, violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in quanto

imponendo oneri aggiuntivi in contrasto con quanto stabilito dall'art. 28, comma 7, del citato d.l. 98/2011, lederebbe la parità concorrenziale.

Per quanto concerne l'impugnazione delle disposizioni di cui agli art. **11, 12 e 19** della **l.r. 52/2012** e all'art. **3** della **l.r. 13/2013** (che modificano gli artt. 17, 18 e 19 della l.r. 28/2005), la genericità della doglianza e la mancata specificazione, da parte del ricorrente, delle singole disposizioni legislative statali in materia di urbanistica ed edilizia ritenute illegittimamente derogate dalla legislazione regionale, hanno impedito alla Corte di esaminare nel merito i dedotti profili di illegittimità costituzionale delle norme impugnate. Un discorso a parte dovrà esser fatto per la parte dell'art. 19 della l.r. 28/2005, come modificato dall'impugnato art. 12 della l.r. 52/2012, che richiama le disposizioni di cui agli artt. da 18-ter a 18 octies, disposizioni queste ultime oggetto di autonoma e motivata censura. La Corte ha ritenuto fondate nel merito le residue questioni di legittimità costituzionale. In primo luogo gli artt. **13, 14, 15 e 16** della **l.r. 52/2012** sono stati dichiarati incostituzionali per violazione **dell'art. 117, secondo comma, lettera e)**, in materia di tutela della concorrenza (che in riferimento all'esercizio delle attività commerciali trova espressione nell'art. 31, comma 2, del d.l. 201/2011). Tali disposizioni aggravano gli oneri di produzione documentale a carico di chi presenti istanza al SUAP per aprire, ampliare o trasferire una grande struttura di vendita, addossandogli l'onere di effettuare analisi dei flussi veicolari, delle infrastrutture viarie e dei parcheggi, di predisporre un bilancio dei rifiuti nonché di allegare progetti supplementari e di avanzare istanze per lo svolgimento di conferenze dei servizi. In tal modo, a giudizio della Corte sarebbe stata alterata la procedura davanti al SUAP aumentando le richieste poste a carico dei privati e istituendo nuovi passaggi procedurali ostacolando effettivamente la libera concorrenza nella Regione Toscana, sotto un duplice profilo, interregionale e intraregionale. Da un lato, gli operatori che intendono operare nel territorio della Regione Toscana si trovano esposti a maggiori oneri rispetto ai competitori di altre Regioni, anche limitrofe; dall'altro, all'interno della stessa Regione, tali oneri aggiuntivi rappresentano per i nuovi esercenti delle barriere all'entrata che pongono questi ultimi in una posizione di svantaggio rispetto a chi già svolge un'attività commerciale. La discriminazione rilevata è dunque duplice: sia interspaziale, fra operatori di Regioni diverse, sia intertemporale, fra operatori già presenti nel mercato e nuovi. A giudizio della Corte, l'eventuale esigenza di contemperare la liberalizzazione del commercio con quella di una maggiore tutela della salute, del lavoro, dell'ambiente e dei beni culturali deve essere intesa sempre in senso sistemico, complessivo e non frazionato (sentenze n. 85 del 2013 e n. 264 del 2012), all'esito di un bilanciamento che deve compiere il soggetto competente nelle materie implicate, le quali nella specie afferiscono ad ambiti di competenza statale, tenendo conto che la tutela della concorrenza, attesa la sua natura trasversale, assume carattere prevalente e funge, quindi, da limite alla disciplina che le Regioni possono dettare in forza della competenza in materia di commercio (sentenze n. 38 del 2013 e n. 299 del 2012) o in altre materie. Per le medesime ragioni sono state ritenute fondate le questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto l'art. **17 della l.r. 52/2012 e l'art. 2 della l.r.13/2013**. L'art. 17 prevede che le grandi strutture di vendita soddisfino alcuni requisiti obbligatori, relativi tra l'altro alle dotazioni energetiche, alla collaborazione con le associazioni di volontariato sociale, alla produzione, raccolta e gestione dei rifiuti, alla realizzazione di accordi sindacali di secondo livello. La medesima disposizione prevede altresì che le grandi strutture di vendita, con superficie superiore a quattromila metri quadrati, siano dotate di ulteriori elementi, quali strutture per il lavaggio dei mezzi commerciali, fasce verdi per la protezione dall'inquinamento, bacini per la raccolta delle acque piovane, parcheggi per le biciclette e le auto elettriche (con i relativi punti di ricarica), servizi di trasporto pubblico e privato, spazi per l'accoglienza del cliente e aree dedicate ai bambini. La disposizione è stata poi modificata dall'art. **2 della l.r.13/2013** che, da un lato, non ha abrogato tutti i requisiti obbligatori stabiliti per le grandi strutture di vendita già censurati in relazione al testo originario e, dall'altro, ne ha introdotto di nuovi, che sono stati impugnati con il successivo ricorso statale n. 68 del 2013. A giudizio della Corte, l'introduzione di ulteriori requisiti per le grandi strutture commerciali da parte del legislatore

regionale, benché ispirata a ragioni di protezione dell'ambiente, della salute e di altre esigenze sociali (come risulta dagli scritti difensivi della Regione Toscana) che, ai sensi della legislazione statale vigente potrebbero giustificare un limite alla liberalizzazione, ha, invece, l'effetto diretto di rendere più onerosa, rispetto agli operatori di altre Regioni e agli operatori già attivi nella stessa Regione Toscana, l'esercizio dell'attività economica, con evidente disparità concorrenziale e conseguente **lesione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.** Anche la questione di legittimità costituzionale dell'art. **18 della l.r. 52/2012** è stata ritenuta fondata. Tale articolo introduce l'art. 18-octies della l.r. 28/2005, secondo cui il rilascio dell'autorizzazione alle grandi strutture di vendita è subordinato alla conformità del progetto ai requisiti di cui all'art. 18-septies della stessa l.r. 28/2005 che determina una disparità concorrenziale, con conseguente **lesione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.** La dichiarazione di illegittimità costituzionale dei requisiti previsti dagli articoli da 18-ter a 18-octies, introdotti con gli artt. **13, 14, 15, 16, 17 e 18** delle **l.r. 52/2012** e modificati con l'art. **2** della l.r. **13/2013**, comporta che debba dichiararsi illegittimo anche l'**art. 12** della l.r. 52/2012 nella parte in cui, modificando l'art. 18, comma 1, della l.r. 28/2005, stabilisce che la procedura davanti al SUAP si svolga «*secondo le condizioni e le procedure di cui agli articoli da 18-ter a 18-octies*». Anche le questioni di legittimità costituzionale dell'art. **20 della l.r. 52/2012**, che aggiunge l'art. 19-quinquies al testo della l.r. 28/2005 e dell'art. **6 della l.r. 13/2013** sono state ritenute fondate per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., e invasione della competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., esercitata con le ricordate norme statali che tale direttiva hanno recepito. L'art. **20** della **l.r. 52/2012** introduce, infatti, una procedura aggravata per i casi di strutture di vendita in forma aggregata, che la stessa disposizione definisce, come «*strutture di vendita adiacenti tra loro, anche verticalmente, o insediate a distanza reciproca inferiore a 120 metri lineari*», assumendo pertanto la distanza minima tra gli esercizi quale elemento qualificante di tale tipologia di esercizio commerciale, il quale è peraltro sconosciuto alla normativa statale. Tale disposizione è stata ritenuta in contrasto con l'art. 34, comma 3, del d.l. 201/2011, convertito dalla l. 214/2011 e con l'art. 1 del d.l. 1/2012, convertito dalla legge 27/2012 i quali, nel recepire le prescrizioni della direttiva 2006/123/CE, abrogano le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati e non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, vietando in particolare l'imposizione di distanze minime tra le sedi di esercizio di un'attività economica. L'art. **6** della successiva l.r. 13/2013 si è poi limitato ad aggiungere il comma 6-bis al predetto art. 19-quinquies della l.r. 28/2005, norma che ha l'effetto di ridurre la distanza minima, da 120 a 60 metri lineari, nel caso in cui il titolo edilizio sia stato rilasciato dopo il 21 aprile 2009 e non oltre il 20 aprile 2010. In tali limitati casi, quindi, viene semplicemente stabilita una distanza minima inferiore rispetto a quella ordinaria, ma la disposizione costituisce pur sempre una norma che contrasta con le medesime disposizioni europee e statali sopra richiamate, in violazione della tutela della concorrenza. Anche la questione di legittimità costituzionale dell'art. **5, comma 2, della l.r. 13/2013** è stata ritenuta fondata. Tale disposizione che esige che gli esercizi commerciali di vendita in “*outlet*” espongano il solo prezzo finale di vendita, restringe la libertà imprenditoriale nella comunicazione dei prezzi praticati, così da ostacolare il libero esercizio della concorrenza in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. Analogamente è stata ritenuta fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. **16 della l.r. 13/2013** che condiziona alla presenza di una adeguata sorveglianza la possibilità di installare nuovi impianti di distribuzione del carburante dotati esclusivamente di apparecchiature “*self-service*” prepagato senza la presenza del gestore. Tale disposizione è stata ritenuta in contrasto con l'obiettivo di liberalizzazione contenuto nell'art. 28, comma 7, del d.l. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla l. 111/2011, come modificato e integrato dall'art. 18, comma 1, del d.l. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. 27/2012. Infatti, il maggiore onere economico e organizzativo imposto ai gestori toscani di impianti di distribuzione dei carburanti e, tra questi, a quelli che li intendono installare ex novo rispetto a quelli che li hanno già installati, viola il principio di parità concorrenziale e conseguentemente l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. A giudizio della Corte l'intervento del legislatore regionale non può essere giustificato

neanche da ragioni di ordine pubblico, trattandosi anche in questo caso di esigenze che attengono ad un ambito di competenza statale esclusiva, e che in ogni caso richiederebbero un medesimo livello di garanzia negli impianti già installati, come nei nuovi. Infine è stata ritenuta fondata anche la questione di legittimità costituzionale dell'art. **18 della l.r.13/2013**. Tale disposizione, relativa all'orario degli impianti di distribuzione di carburanti, impone il funzionamento contestuale della modalità "servito" e della modalità "self-service" durante l'orario di apertura dell'impianto, in contrasto con quanto stabilito dall'art. 28, comma 7, del d.l. 98/2011, espressivo della competenza statale esclusiva in materia di concorrenza ex art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. L'onere aggiuntivo imposto agli operatori toscani origina, invero, un'alterazione della parità concorrenziale in patente violazione del citato art. 28, comma 7, secondo cui *«Non possono essere posti specifici vincoli all'utilizzo di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato, durante le ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale, a condizione che venga effettivamente mantenuta e garantita la presenza del titolare della licenza di esercizio dell'impianto rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza o di suoi dipendenti o collaboratori. [...]»*.